



COMUNE DI GALLESE

Provincia di Viterbo

COPIA

Numero Registro Generale

N° 61 del 09-12-2024

ORDINANZA

3' URBANISTICA, AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, MANUTENZIONI E LAVORI PUBBLICI

n. 61 del 09-12-2024

OGGETTO: ORDINANZA DI NON POTABILITÀ DELL'ACQUA EROGATA DALL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI GALLESE ZONA GALLESE SCALO PER PRESENZA DI ENTEROCOCCHI OLTRE IL PARAMETRO DI LEGGE

IL SINDACO

Premesso che in data 09.12.2024 prot. 8802 è pervenuta nota dalla ASL Viterbo, Dipartimento di prevenzione Area funzionale Sicurezza Alimentare ASA UOSD SIAN con la quale si segnala che da analisi batteriologiche eseguite su campioni di acqua destinata al consumo umano dalla rete idrica comunale in data 04/12/2024, risulta la non conformità al valore di parametro previsto:

PUNTO DI PRELIEVO	RETE	PARAMETRO	VALORE
F.P.VIA RUSTICA GALLESE SCALO	GALLESE SCALO PARTE	ENTEROCOCCHI	1 UFC/100 ml
Valore di parametro ai sensi del Decreto Lgs 18/2023		ENTEROCOCCHI	0 UFC/100 ml

Ritenuto emettere una nuova ordinanza come indicato dalla ASL Viterbo, a tutela della salute pubblica, vietando il consumo dell'acqua erogata per usi alimentari relativamente alle zone di approvvigionamento idrico di cui sono rappresentativi gli erogatori sopra indicato per la presenza nei campioni di acqua analizzati, provenienti dalla rete idrica comunale, una non conformità del parametro ENTEROCOCCHI rispetto ai parametri di legge;

Ritenuto informare tutta la popolazione interessata e tutti gli operatori del settore alimentare in ordine ai provvedimenti adottati;

Considerato che il parametro ENTEROCOCCHI è ricompreso fra quelli microbiologici e conseguentemente l'acqua destinata al consumo derivante dalla rete acquedottistica oggetto di controllo sanitario potrà essere utilizzata esclusivamente per:

- IGIENE DOMESTICA (LAVAGGIO DENTI ESCLUSI), NONCHE', PREVIA PRELIMINARE BOLLITURA (PER ALMENO 10 -15 MINUTI) PER LA PREPARAZIONE E IL LAVAGGIO DI ALIMENTI;
- TALE ACQUA NON PUO' ESSERE UTILIZZATA COME BEVANDA ABITUALE

Visto il D. Lgs 18/2023 Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Visto il D.Lgs del 2 febbraio 2001 n. 31 recante "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della direttiva n. 80/778/CEE concernente la qualità

delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;

Visto il D. Lgs. 267 del 10 agosto 2000 e s.m.i. (TUEL), secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare le ordinanze contingibili ed urgenti;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

il divieto di utilizzo per uso potabile dell'acqua erogata dall'acquedotto del Comune di Gallese zona Gallese Scalo per usi alimentari relativamente alle zone di approvvigionamento idrico di cui sono rappresentativi gli erogatori sopra indicato, con decorrenza immediata e fino alla revoca della presente ordinanza;

In tale zona l'acqua erogata:

- POTRA' ESSERE UTILIZZATA ESCLUSIVAMENTE PER IGIENE DOMESTICA (LAVAGGIO DENTI ESCLUSI), NONCHE', PREVIA PRELIMINARE BOLLITURA (PER ALMENO 10 -15 MINUTI) PER LA PREPARAZIONE E IL LAVAGGIO DI ALIMENTI;
- TALE ACQUA NON PUO' ESSERE UTILIZZATA COME BEVANDA ABITUALE

DISPONE

- l'obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza;
- che gli uffici preposti, la Polizia Locale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza della presente ordinanza;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line comunale e pubblicizzata sul sito ufficiale del Comune di Gallese e tramite diffusione mediatica;

Di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza:

Al Comando Polizia Locale di Gallese Sede

Alla ASL Viterbo - Servizio Igiene, Alimenti e Nutrizione Via E. Fermi, 15 – 01100 Viterbo

All'ARPALAZIO Via Monte Zebio, 17 -01100 Viterbo

All'Ufficio Protocollo Generale Sede

COMUNICA

- che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199;
- a norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il Responsabile del procedimento ai fini della presente ordinanza è il Responsabile del Settore Tecnico;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza;
- gli uffici preposti, la Polizia Locale e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione e controllo dell'osservanza della presente ordinanza.

Gallese, 09 dicembre 2024

Il Sindaco
Dott. Danilo Piersanti